Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 31 luglio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1965, n. 900.

Periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al quadro I « Ruolo naviganti normale » della tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale risulta modificata dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti varianti:

— le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di divisione aerea e di tenente colonnello sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« 1 anno di comando di divisione aerea, o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata aerea si sia tenuto il comando di brigata aerea, o comando equipollente, per almeno un anno »;

« 2 anni in reparti di impiego, dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea ».

— le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di brigata aerea e di maggiore sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 luglio 1965, n. 901.

Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alle loro attività.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

1) norme per l'istituzione di Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria, con l'ordinamento ed i compiti di cui al seguente punto 2);

2) norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria, che vengono trasformati in Enti di sviluppo, ai compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a quelli di cui alla presente legge, nonchè per disporre la fusione degli Enti che operano in una stessa Regione.

Art. 2.

Le norme relative al nuovo ordinamento degli Enti e Sezioni dovranno regolare nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale: la costituzione, la nomina e le funzioni dei Consigli di amministrazione e, ove occorra, di appositi Comitati esecutivi composti da membri scelti nell'ambito degli stessi Consigli; la nomina e le funzioni delle presidenze, la composizione e la nomina dei Collegi sindacali.

Ai Consigli di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole interessate — agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori — e della cooperazione agricola, di funzionari dello Stato, di tecnici agricoli e di esperti particolarmente qualificati.

Art. 3.

Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, gli Enti e Sezioni di cui all'articolo 6 della presente legge possono:

a) concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole anche per le operazioni di credito agra-

rio di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, di centri di fecondazione artificiale e di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare di quelli zootecnici;

b) eseguire — su espressa richiesta degli interessati — opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi. Gli Enti e Sezioni possono anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti previa concessione del contributo statale; il loro credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) attuare e gestire direttamente iniziative rivolte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni nei casi in cui le condizioni e le caratteristiche ambientali richiedano interventi straordinari ed aggiuntivi interessanti congrue aree territoriali;

d) realizzare e gestire temporaneamente, specie per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi, qualora questi assumano aspetti di particolare utilità per la valorizzazione dei settori e territori interessati. Le gestioni di cui alle lettere *c*) e *d*) possono essere trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona;

e) realizzare corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, specie di servizi e di commercializzazione di prodotti agricoli, nonchè concedere contributi straordinari ad organismi cooperativi nei primi due anni di loro attività a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa;

f) acquistare terreni da utilizzare ai fini degli interventi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, in materia di ricomposizione fondiaria, che potranno esplicarsi anche indipendentemente dalla previsione di massima dei piani di valorizzazione. Alle operazioni connesse a detta ricomposizione, sono, in ogni caso, estese le agevolazioni recate dalle norme che disciplinano la formazione della proprietà coltivatrice;

g) attuare direttamente le opere di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria, per le quali possono concedersi contributi statali sino al 75 per cento della spesa;

h) promuovere la lotta antiparassitaria e la difesa attiva contro le avversità atmosferiche con tutti i mezzi già sperimentati, secondo una accurata e disciplinata organizzazione nel quadro di una razionale impostazione tecnica e scientifica.

E' data altresì facoltà agli Enti e Sezioni di predisporre piani di valorizzazione — la cui approvazione è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — anche per specifici comprensori delle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè di far luogo ai conseguenti programmi esecutivi nell'ambito delle attribuzioni loro conferite.

Detti Enti e Sezioni possono tuttavia essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad effettuare nei territori di loro competenza e secondo direttive e modalità stabilite dallo stesso Ministero, interventi anche straordinari in specifici settori produttivi in relazione ad esigenze di particolare importanza economico-sociale.

Art. 4.

Restano fermi i compiti di valorizzazione attribuiti all'Opera per la valorizzazione della Sila e all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino ai sensi delle leggi 31 dicembre 1947, n. 1629 e 9 agosto 1954, n. 639, nonchè tutti gli altri compiti e attribuzioni affidati dalla legislazione vigente agli enti previsti dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 35,5 miliardi per l'esercizio 1965 e di lire 36 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, per la concessione di contributi a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale per i combattenti, nonchè degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma e le somme comunque assegnate agli Enti di sviluppo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento di particolari attività, interventi ed esecuzioni di opere, sono erogati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Entro il limite del 5 per cento delle somme stanziate ai sensi del presente articolo e ai fini della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività, servizi studi e ricerche, direttamente o in concessione.

Le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.

Art. 7.

Le somme risultanti dal pagamento delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari della riforma fondiaria a norma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nonchè quelle dovute dagli assegnatari di terreni in applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240, sono utilizzate in parte per la concessione di anticipazioni a favore di coltivatori diretti singoli od associati per fronteggiare spese di conduzione ed in parte per la formazione di apposita riserva a fronte delle garanzie fidejussorie prestate.

Al penultimo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per debito degli assegnatari verso gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria deve intendersi l'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento previsto nel contratto di assegnazione.

Art. 8.

I regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore dovranno essere informati, fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nei regolamenti dovranno essere stabilite norme transitorie per regolare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale già in servizio presso i suddetti Enti al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e di grado, nonchè all'attività svolta ed al merito, facendo salvo, a titolo personale, il trattamento economico più favorevole acquisito.

Il personale che risulterà idoneo nel concorso di cui al primo comma, ma non consegua la sistemazione nei ruoli, sarà collocato in soprannumero nei ruoli stessi per il graduale riassorbimento al verificarsi di vacanze nelle qualifiche.

Il personale che, esperiti i concorsi di cui al primo comma e quelli di cui al successivo articolo 11 non abbia conseguito l'idoneità od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti di età, è mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.

I regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto e indiretto del personale comandato sarà a carico dell'ente presso il quale è effettuato il comando.

Fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui al primo comma, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale.

Dal 1° gennaio 1965, fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi, non può essere assunto nuovo personale dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge se non per pubblico concorso.

Art. 9.

Gli Enti di nuova istituzione dovranno riservare, nella prima attuazione degli organici almeno il 50 per cento dei posti al personale degli Enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il personale assunto proveniente da altri enti di sviluppo mantiene presso il nuovo ente l'anzianità di servizio e di grado già maturata, salvo il riparto della spesa relativa al trattamento di quiescenza.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con l'osservanza dei principi stabiliti negli articoli seguenti, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 11.

I ruoli ad esaurimento da istituirsi — che dovranno garantire le stesse possibilità di carriera esistenti per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari — sono:

ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 242 posti;

ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 132 posti;

ruolo tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale, per n. 10 posti;

ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 222 posti;

ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, per n. 377 posti;

ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 630 posti;

ruolo della carriera esecutiva, centrale e periferico, per n. 772 posti;

ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, per n. 210 posti;

ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, per n. 380 posti.

L'inquadramento nei suddetti ruoli dovrà avvenire mediante appositi concorsi — le cui modalità di svolgimento saranno determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste — per partecipare ai quali sono richiesti lo stesso titolo di studio prescritto per l'accesso nei corrispondenti ruoli ordinari nonchè età non superiore ai 50 anni. Per l'ammissione ai concorsi a posti dei ruoli tecnici centrali e periferici superiore del genio rurale e dei geometri sono prescritti, rispettivamente, la laurea in ingegneria ed il diploma di geometra.

Il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli Enti e le Sezioni spezializzate di riforma fondiaria sarà riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categorie corrispondenti al ruolo aggiunto sono valutati per metà della loro durata.

Le valutazioni del servizio, di cui ai precedenti commi, si applicano anche a favore degli impiegati degli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 della presente legge che abbiano comunque conseguito la nomina nei ruoli organici dello Stato.

Il personale dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, precede nell'ordine di ruolo il personale di cui al comma precedente, può

partecipare, anche in assenza della prescritta anzianità, agli esami di concorso, agli scrutini per merito comparativo ed assoluto per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivista, commesso e qualifiche equiparate, cui è ammesso detto personale.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede — anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo n. 574 per l'esercizio finanziario 1963-64, al capitolo n. 580 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e al capitolo n. 5381 per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 luglio 1965, n. 902.

Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le carriere del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono ordinate come dalle allegate tabelle *A, B, C, D* ed *E*.

L'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è abrogato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1965, l'allegato n. 1 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, è modificato, per quanto riguarda il numero dei bidelli da assegnare ai licei ginnasi e agli istituti magistrali a carico dello Stato, come segue:

da 1 a 7 classi: 2 bidelli

da aumentare di una unità per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

Art. 3.

Nei confronti del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono abrogati gli articoli 168 e da 193 a 197 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

Art. 4.

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, consegue il passaggio nella corispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto ed esecutiva, e a giudizio del Consiglio di amministrazione, per la carriera ausiliaria.

Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, è riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti.

Per il personale collocato nella carriera di concetto è riconosciuto, agli stessi fini, in aggiunta al servizio di cui sopra, l'anzianità maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni.

Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti sopraindicati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio, lodevole ed ininterrotto, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari, con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame-colloquio per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del capo di istituto, per il personale ausiliario.

Per il personale di cui al presente articolo e ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, si prescinde dai limiti di età.

Art. 5.

I segretari del ruolo ad esaurimento e gli applicati di segreteria dei ruoli ordinari delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che, alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, si trovavano a prestare servizio nelle condizioni di cui all'articolo 5 di detta legge e che tale servizio abbiano continuato a prestare, lodevolmente, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono accedere, se in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, al rispettivo ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari, previo esito favorevole di apposito esame-colloquio, da indire entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, vengono inquadrati, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella carriera di concetto e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.

L'esame-colloquio sarà indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per il personale della scuola media, dopo l'inquadramento del personale proveniente dalle scuole di avviamento e che abbia diritto all'inquadramento stesso a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolga lodevolmente da almeno tre anni mansioni proprie della carriera esecutiva, viene inquadrato, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.

Art. 8.

Lo svolgimento delle mansioni proprie della carriera superiore dovrà risultare da apposite relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato addetto.

Art. 9.

Il programma degli esami-colloquio, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sarà indicato nelle ordinanze, che indicono gli esami stessi, e verterà su questioni teorico-pratiche, concernenti i servizi propri delle carriere, nei cui ruoli dovrà effettuarsi l'immissione.

Art. 10.

Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi del ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria, di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 977, potranno essere immessi nella carriera esecutiva a domanda e previo risultato favorevole di apposita ispezione.

Ai fini dell'inquadramento nella carriera esecutiva del personale di cui al comma precedente, il servizio prestato nella carriera ausiliaria sarà valutato per metà.

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria è computato, in aggiunta alla anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore.

Al personale di segreteria già inquadrato nei ruoli speciali transitori (carriera esecutiva), vincitore di uno dei concorsi a vice-segretario banditi con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto precedentemente alla nomina in ruolo ordinario, senza demerito, mansioni di concetto, purchè in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, il servizio di ruolo speciale transitorio sarà valutato, nella prima applicazione della presente legge, per due terzi alla data del 1° febbraio 1958, in aggiunta all'anzianità maturata nel proprio ruolo.

Art. 12.

Al personale di ruolo aggiunto di segreteria e tecnico della carriera esecutiva nonchè a quello della carriera ausiliaria che abbia conseguito o consegua l'immissione nel rispettivo ruolo ordinario, a norma degli articoli 5 e 6 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, è riconosciuta ai fini della progressione in carriera l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo aggiunto e nei ruoli speciali transitori.

Art. 13.

Al personale che a norma dei precedenti articoli 5 e 6 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera di concetto è riconosciuto il servizio prestato nella carriera esecutiva per i due terzi, per un massimo di quattro anni.

Al personale che a norma dell'articolo 7 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera esecutiva è riconosciuto il servizio prestato nella carriera ausiliaria per un massimo di due anni.

Art. 14.

Le norme relative allo sviluppo di carriera del personale di segreteria della carriera di concetto degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale si applicano anche al personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700.

A tal fine, è istituita, nel ruolo organico di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700, la qualifica di ragioniere economo capo corrispondente a quello di segretario capo.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno finanziario 1965 in 285 milioni, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA A

Personale di segreteria della carriera di concetto delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

Coefficiente stipendio	QUALIFICA	Svolgimento della carriera
202	Vice segretario	—
229	Segretario aggiunto . .	dopo 4 anni
271	Segretario	dopo 3 anni nella qualifica inferiore
325	Primo segretario . . .	dopo 13 anni di servizio complessivo, ovvero dopo 11 anni mediante esami di merito distinto
402	Segretario principale . .	dopo 7 anni nella qualifica inferiore
500	Segretario capo (1) . . .	1/3 per merito comparativo dopo 3 anni di anzianità nella qualifica inferiore, 2/3 mediante concorso riservato ai segretari principali nonchè ai primi segretari con 5 anni di anzianità in tale qualifica.

(1) Il numero dei posti è ragguagliato al 5% dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della presente legge tali posti saranno coperti tutti per merito comparativo.

TABELLA B

Personale di segreteria del ruolo ad esaurimento

Coefficiente stipendio	QUALIFICA	Svolgimento della carriera
180	Segretari di 5a classe . .	—
202	Segretari di 4a classe . .	dopo 6 anni di servizio
229	Segretari di 3a classe . .	dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 4a classe
271	Segretari di 2a classe . .	dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 3a classe
325	Segretari di 1a classe . .	dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 2a classe.

TABELLA C

Carriera esecutiva - Applicati di segreteria

Coefficiente stipendio	QUALIFICA	Svolgimento della carriera
173	Applicato aggiunto . . .	—
180	Applicato	dopo 2 anni di servizio
202	Primo applicato	dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente
229	Applicato principale . .	dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto
271	Applicato capo	dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di applicato principale.

TABELLA D

Carriera esecutiva - Aiutanti tecnici

Coefficiente stipendio	QUALIFICA	Svolgimento della carriera
173	Aiutante tecnico aggiunto	—
180	Aiutante tecnico	dopo 2 anni di servizio
202	Primo aiutante tecnico .	dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente
229	Aiutante tecnico princip.	dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto
271	Aiutante tecnico capo .	dopo 23 anni di servizio.

TABELLA E

Carriera ausiliaria - Bidelli (a)

Coefficiente stipendio	QUALIFICA	Svolgimento della carriera	
159	Bidello	—	
173	Primo bidello	dopo 6 anni di servizio	a ruolo aperto
180	Bidello capo	dopo 10 anni di servizio	a ruolo aperto

(a) Compresi quelli addetti ai servizi di educazione fisica, di cui all'articolo 10 della legge 7 febbraio 1958, n 88

LEGGE 21 luglio 1965, n. **903**.
Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
RIFORMA DEL SISTEMA

CAPO I
Pensione sociale e Fondo sociale

Art. 1.

I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 1965.

La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.

Art. 2.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito, con separata contabilità, il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Il Fondo sociale è inizialmente alimentato:

a) da un contributo annuo a carico dello Stato, da corrispondersi bimestralmente, in via anticipata, nelle seguenti misure:

lire 307.000 milioni per l'anno 1965
lire 350.000 milioni per l'anno 1966
lire 350.000 milioni per l'anno 1967
lire 350.000 milioni per l'anno 1968
lire 350.000 milioni per l'anno 1969;

b) dall'importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dallo Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi stabiliti dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed integrazioni.

Tale importo, al netto della somma di lire 80.000 milioni già erogata a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo 2, lettera *a*) della legge 23 agosto 1962, n. 1335, è versato dallo Stato in ragione di:

lire 19.730 milioni nell'anno 1965
lire 119.270 milioni nell'anno 1966
lire 80.000 milioni nell'anno 1967
lire 57.000 milioni nell'anno 1968
lire 45.000 milioni nell'anno 1969;

c) dall'importo dei contributi posti a carico dello Stato dall'articolo 1, lettera *d*) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'articolo 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;

d) da un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo stesso:

5,56% per l'anno 1965
6,61% per l'anno 1966
7,28% per l'anno 1967
7,28% per l'anno 1968
7,28% per l'anno 1969;

e) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie interessate ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;

f) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata, ai sensi della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;

g) dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative irrogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;

h) da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2 per cento delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati, i contributi, le ritenute o le quote di iscrizione agli Enti, Fondi, Casse e Gestioni suddetti;

i) dai proventi di un'aliquota pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti.

Il quinto comma dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è abrogato.

Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all'anno 1969 sarà regolato con apposito provvedimento legislativo, in modo che il contributo dello Stato al Fondo stesso sia, in percentuale, progressivamente crescente fino a raggiungere il carico totale anche in relazione alle esigenze di miglioramento del livello della pensione sociale.

Art. 4.

All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo sociale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni); n. 1213 (8.000 milioni); n. 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965 e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente sono trasferite al Fondo sociale.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera *d*), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilità del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per l'esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-69.

Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza di cui alle lettere *h*) ed *i*) del precedente articolo 3, fanno fronte agli oneri posti a loro carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilità, all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.

Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, può disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere *h*) ed *i*) sopra indicate.

La disposizione di cui alla lettera *h*) del precedente articolo 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

Art. 6.

Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dello articolo 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale — Fondo per l'adeguamento delle pensioni — un contributo straordinario di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data.

Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di:

lire 20.000 milioni nell'esercizio 1967
lire 43.000 milioni nell'esercizio 1968
lire 55.000 milioni nell'esercizio 1969
lire 125.000 milioni nell'esercizio 1970
lire 125.000 milioni nell'esercizio 1971
lire 43.715 milioni nell'esercizio 1972.

Art. 7.

In relazione al disposto di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

1) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, secondo comma, articolo 17, sesto comma, ed articolo 34, ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, articolo 2;

2) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, terzo comma; legge 20 febbraio 1958, numero 55, articolo 13, secondo e terzo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 19;

3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 11; legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 16 e 17;

4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, articolo 6;

5) legge 13 marzo 1958, n. 250, articolo 11, lettera *b*), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere *a*) e *c*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli oneri a carico dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.

Art. 8.

Il titolare di più pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione sociale.

La pensione sociale non spetta:

a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338;

b) ai titolari di più pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.

Art. 9.

Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la diminuzione è effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.

CAPO II

Rivalutazione automatica delle pensioni

Art. 10.

A decorrere dall'anno 1965, gli avanzi di esercizio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni sono utilizzati per la rivalutazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

La rivalutazione ha luogo tutte le volte che, a chiusura dell'esercizio finanziario, risulti un avanzo annuale di gestione, al netto delle riserve, la cui misura superi il 5 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, aumentate dell'importo delle corrispondenti rate a carico del Fondo sociale e dell'importo delle rate di pensione base.

La rivalutazione si attua maggiorando il coefficiente di adeguamento e la misura dei trattamenti minimi secondo il rapporto che risulta dividendo l'ammontare dell'avanzo indicato nel comma precedente per l'ammontare complessivo delle rate di pensione indicato nello stesso comma.

La rivalutazione automatica delle pensioni comporta la corrispondente variazione delle classi di retribuzione di cui alle tabelle *A* e *B* n. 1, allegate alla presente legge.

Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale di cui al secondo comma, ma una percentuale non inferiore all'1 per cento, si farà luogo alla erogazione *una tantum,* a favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, di una somma corrispondente all'avanzo predetto. L'erogazione sarà effettuata in coincidenza con il pagamento della 13ª mensilità.

Le variazioni di cui al terzo ed al quarto comma hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui risulta verificata la condizione indicata nel secondo comma. A tali variazioni si provvede con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*), è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 è abrogato.

CAPO III

Pensione privilegiata e pensione di anzianità

Art. 12.

Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9 *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato ha diritto alla pensione privilegiata di invalidità per causa di servizio, purchè:

a) l'invalidità risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

b) alla data dell'evento sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali, o 156 contributi giornalieri se si tratti di lavoratori agricoli;

c) dall'evento non derivi all'assicurato il diritto a rendita secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cui all'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, i superstiti dell'assicurato indicati all'articolo 13, *sub* articolo 2, della citata legge, nel testo modificato dal successivo articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta, purchè:

a) la morte risulti in rapporto causale diretto con le finalità di servizio;

b) alla data della morte sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali o 156 contributi giornalieri, se si tratti di lavoratori agricoli;

c) la morte dell'assicurato non dia diritto a rendita per superstiti secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Alla pensione privilegata di cui ai comma precedenti si applicano le disposizioni concernenti la pensione sociale ed i trattamenti minimi.

Art. 13.

Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque età, purchè possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione.

CAPO IV

Tabelle delle classi di retribuzione per la determinazione dei contributi base

Art. 14.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle *A*) e *B*) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle *A*) e *B*) n. 1, allegate alla presente legge.

TITOLO II

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

CAPO I

Adeguamento delle pensioni e dei trattamenti minimi.

Art. 15.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 86,4 volte ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600;

b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500 ».

Art. 17.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, è elevato a 86,4 volte.

Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Art. 18.

Il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.

Art. 19.

L'ammontare mensile della pensione nei casi in cui si applicano le riduzioni previste dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, allo importo mensile della pensione sociale di cui al precedente articolo 1.

Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

CAPO II

Maggiorazioni della pensione

Art. 20.

La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nei casi di differimento della liquidazione a norma dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.

Art 21.

Per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purchè a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, sono aumentate come segue:

a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è di importo inferiore a lire 25.000 mensili;

b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera *a*), è di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni di cui al comma precedente, è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

L'aumento previsto alle lettere *a*) e *b*) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 17.000 mensili o a lire 24.500 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.

L'ultimo comma dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera *a*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

CAPO III

Prestazioni ai superstiti

Art. 22.

L'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere *a*) e *b*), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 ».

Art. 23.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« L'indennità non può essere inferiore a lire 43.200 nè superiore a lire 129.600 ».

Art. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio ».

Art. 25.

Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1° luglio 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 24 a condizione che:

a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;

b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al Fondo sociale:

a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

b) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera h) del precedente articolo 3.

La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera a) è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.

Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1964, rispettivamente, dalle predette due gestioni.

Art. 27.

Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni e agli assegni a favore dei ciechi civili.

Art. 28.

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26, 12 agosto 1962, n. 1338 e 5 marzo 1965, n. 154:

1) la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili. Non sono considerati ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette »;

2) la lettera b) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette »;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori ».

Con effetto dal 1° gennaio 1965, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 29.

I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 30.

L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstii, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è modificato come segue:

« Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per il rimanente periodo della pena, è fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione è pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento è fatto al titolare della pensione ».

Art. 31.

Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alle rispettive gestioni

speciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463.

I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine di prescrizione di cui all'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo comma medesimo.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i primi due commi dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° luglio 1920 o del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ».

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte del quarto comma dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituita dalla seguente:

« L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 1° luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione ».

Art. 32.

La domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, qualunque sia la loro età, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:

1) al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:

2.340 contributi giornalieri per gli uomini;

1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

2) a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:

780 contributi giornalieri per gli uomini;

520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:

156 contributi giornalieri per gli uomini;

104 contributi giornalieri per le donne e i giovani ».

Art. 34.

Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.

Art. 35.

Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle quali sono soggetti.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può altresì stabilire, con proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui al precedente comma, nonchè per l'accertamento e la verifica dei requisiti richiesti alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.

Art. 36.

Con effetto dal 1° gennaio 1965, l'articolo 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è abrogato.

Art. 37.

La norma contenuta nell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificata dall'articolo 6, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è abrogata.

Art. 38.

Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

TITOLO IV
DELEGA AL GOVERNO

Art. 39.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese a:

a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile al fine di:

1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

3) abolirne la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

4) attuarne una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, nè con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonchè i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

c) stabilire aliquote precentuali di maggiorazione delle pensioni liquidate agli assicurati i quali possano far valere anzianità di contribuzione superiore a 25 anni;

d) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;

e) stabilire che le maggiorazioni delle pensioni per carichi familiari non sono compatibili con gli assegni familiari;

f) rivedere le norme relative all'accreditamento dei contributi ed ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previa modifica della misura dei contributi base ed integrativi a carico dei rispettivi settori produttivi, in relazione alle corrispondenti norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti degli altri settori;

g) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonchè delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi, in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;

h) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro che vincola i lavoratori stessi, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare — ferma restando la partecipazione dell'Enpals al fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della presente legge — saranno previste norme:

1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;

3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata; di invalidità generica e specifica e per i superstiti;

4) per il coordinamento dell'attività dell'Enpals con quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

i) migliorare gradualmente l'attuale rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione e attuare il conseguente equilibrio contributivo, in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione una pensione collegata all'80 per cento della retribuzione media dell'ultimo triennio.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA A

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	Retribuzione mensile: Oltre L.	Retribuzione mensile: Fino a L.	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª		17.200	26	6	6	4	42
2ª	17.200	27.600	36	6	8	4	54
3ª	27.600	43.200	44	8	8	4	64
4ª	43.200	54.500	56	8	8	4	76
5ª	54.500	65.500	66	8	10	8	92
6ª	65.500	76.300	78	8	10	8	104
7ª	76.300	90.900	92	10	10	8	120
8ª	90.900	106.400	108	10	10	8	136
9ª	106.400	122.700	126	12	12	8	158
10ª	122.700	138.200	144	12	12	8	176
11ª	138.200	153.600	160	12	12	12	196
12ª	153.600	171.800	178	14	14	12	218
13ª	171.800	190.900	200	14	14	12	240
14ª	190.900	209.100	220	14	14	12	260
15ª	209.100	227.300	240	14	14	12	280
16ª	227.300	245.500	260	14	14	12	300
17ª	245.500	263.600	280	16	16	14	326
18ª	263.600	281.800	300	16	16	14	346
19ª	281.800	300.000	320	16	16	14	366
20ª	300.000	320.500	340	16	16	16	388
21ª	320.500	343.200	365	16	16	16	413
22ª	343.200	368.200	390	16	16	16	438
23ª	368.200	395.500	420	16	16	16	468
24ª	395.500	422.700	450	18	18	16	502
25ª	422.700	454.500	480	18	18	16	532
26ª	454.500	490.900	520	18	18	16	572
27ª	490.900	527.300	560	18	18	18	614
28ª	527.300	563.600	600	18	18	18	654
29ª	563.600	600.000	640	18	18	18	694
30ª	600.000	....	680	18	18	18	734

TABELLA B

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — In generale, esclusi gli agricoli

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale: Oltre L.	Retribuzione settimanale: Fino a L.	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª		4.000	6	1	1	1	9
2ª	4.000	6.400	8	1	1	1	11
3ª	6.400	10.000	10	1	1	1	13
4ª	10.000	12.600	13	2	2	1	18
5ª	12.600	15.100	15	2	2	2	21
6ª	15.100	17.600	18	2	2	2	24
7ª	17.600	21.000	21	2	2	2	27
8ª	21.000	24.600	25	2	2	2	31
9ª	24.600	28.300	29	3	3	2	37
10ª	28.300	31.900	33	3	3	2	41
11ª	31.900	35.500	37	3	3	3	46
12ª	35.500	39.700	41	3	3	3	50
13ª	39.700	44.100	45	4	4	3	56
14ª	44.100	48.300	51	4	4	3	62
15ª	48.300	52.500	55	4	4	3	66
16ª	52.500	56.700	60	4	4	3	71
17ª	56.700	60.900	65	4	4	3	76
18ª	60.900	65.100	69	4	4	3	80
19ª	65.100	69.300	74	4	4	3	85
20ª	69.300	74.000	78	4	4	4	90
21ª	74.000	79.200	84	4	4	4	96
22ª	79.200	85.000	90	4	4	4	102
23ª	85.000	91.300	97	4	4	4	109
24ª	91.300	97.600	104	4	4	4	116
25ª	97.600	104.900	111	4	4	4	123
26ª	104.900	113.300	120	4	4	4	132
27ª	113.300	121.800	129	4	4	4	141
28ª	121.800	130.100	138	4	4	4	150
29ª	130.100	138.500	148	4	4	4	160
30ª	138.500	....	158	4	4	4	170

TABELLA C

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20)

UOMINI

Età a cui è liquidata la pensione	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione, quando il diritto è perfezionato all'età di anni:									
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
61	1,083									
62	1,176	1,086								
63	1,279	1,181	1,088							
64	1,396	1,289	1,188	1,091						
65	1,528	1,411	1,300	1,194	1,094					
66	1,677	1,549	1,427	1,311	1,201	1,098				
67	1,847	1,706	1,571	1,444	1,323	1,209	1,101			
68	2,042	1,886	1,737	1,596	1,463	1,337	1,218	1,105		
69	2,266	2,093	1,928	1,771	1,623	1,483	1,351	1,227	1,110	
70	2,525	2,332	2,148	1,974	1,809	1,653	1,506	1,367	1,237	1,114

TABELLA D

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20)

DONNE

Età a cui è liquidata la pensione	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione quando il diritto è perfezionato all'età di anni:														
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
56	1,076														
57	1,161	1,078													
58	1,254	1,165	1,081												
59	1,359	1,262	1,170	1,083											
60	1,475	1,370	1,271	1,176	1,086										
61	1,605	1,492	1,383	1,280	1,182	1,088									
62	1,752	1,628	1,510	1,397	1,290	1,188	1,092								
63	1,918	1,782	1,653	1,530	1,412	1,301	1,195	1,095							
64	2,107	1,958	1,815	1,680	1,551	1,429	1,313	1,203	1,098						
65	2,323	2,158	2,001	1,852	1,710	1,575	1,447	1,325	1,211	1,102					
66	2,570	2,387	2,214	2,049	1,891	1,742	1,601	1,466	1,339	1,219	1,106				
67	2,855	2,652	2,459	2,276	2,101	1,935	1,778	1,629	1,488	1,355	1,229	1,111			
68	3,185	2,959	2,744	2,539	2,345	2,160	1,984	1,818	1,660	1,512	1,371	1,240	1,116		
69	3,571	3,318	3,077	2,847	2,629	2,421	2,224	2,038	1,861	1,695	1,538	1,390	1,251	1,121	
70	4,025	3,740	3,468	3,209	2,963	2,729	2,507	2,297	2,098	1,910	1,733	1,566	1,410	1,264	1,127

LEGGE 21 luglio 1965, n. 904.

Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennità fissata.

In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno ».

Art. 2.

L'articolo 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo 4, lettere *a*) e *c*), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare ».

Art. 3.

All'articolo 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia.

Il Comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma.

Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari in proporzione al volume edificabile consentito ».

Art. 4.

L'articolo 17, sesto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare l'ammontare dell'indennizzo calcolato, per l'espropriazione dell'area, ai sensi dell'articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato ».

Art. 5.

L'articolo 18, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio più le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai benefici dello articolo 20, primo e secondo comma ».

Art. 6.

Le relazioni sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione dei piani, che i Comuni hanno fatto o dovranno fare in applicazione dell'articolo 5, n. 5, della legge 18 aprile 1962, n. 167, hanno valore indicativo di larga massima.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni hanno facoltà di rettificare ed aggiornare le previsioni di spesa effettuate alla data anzidetta, ferma rimanendo la validità e l'efficacia dei piani già adottati dalla data della loro adozione.

Le deliberazioni di rettifica e di aggiornamento delle previsioni di spesa adottate ai sensi del precedente comma sono immediatamente esecutive ed hanno effetto dalla data di adozione dei piani.

Art. 7.

Le disposizioni legislative nelle quali sia fatto rinvio, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si intendono modificate in conformità del primo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo sostituito con l'articolo 1 della presente legge.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI
REALE — PIERACCINI —
COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 luglio 1965, n. 905.

Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1965.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

MORO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 906.

Mutamento della denominazione del comune di Arta in quella di « Arta Terme » (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Arta (Udine) in data 27 gennaio 1963, n. 3, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Arta Terme »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 13 gennaio 1964, n. 11394, con la quale è stato espresso il parere in ordine al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'articolo 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Arta, in provincia di Udine, è mutata in quella di « Arta Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 907.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo, in comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza).

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo, in comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 908.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia Vergine e Martire, sita nel quartiere Barbanella di Grosseto.

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia Vergine e Martire, sita nel quartiere Barbanella di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. 909.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa « Beata Maria Vergine del Carmelo », in Villafranca Sicula (Agrigento).

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa « Beata Maria Vergine del Carmelo », in Villafranca Sicula (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. 910.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in comune di Milazzo (Messina).

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 15 agosto 1958, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazione del 26 maggio 1959, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Stazione del comune di Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 102. — VILLA

Errata-corrige

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 830, riguardante il riconoscimento agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, in Caltanissetta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 22 luglio 1965, è stato registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1965 e non il 5 giugno 1965.

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1965.

Modifica dello statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico, con sede in Trento e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico, con sede a Trento e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1953 e le successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1161, concernente l'aumento delle quote di pertinenza dello Stato dei fondi di dotazione del predetto Istituto e della coesistente Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento, rispettivamente da L. 800 milioni a L. 2.400 milioni e da 200 milioni a L. 600 milioni;

Vista la legge della Regione Trentino-Alto Adige 20 aprile 1965, n. 1, concernente l'aumento delle quote di pertinenza di detta Regione dei medesimi fondi di dotazione, rispettivamente da L. 450 milioni a L. 1.350 milioni e da L. 100 milioni a L. 300 milioni;

Vista la deliberazione adottata in data 30 aprile 1964 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 aprile 1965;

D'intesa con la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni del primo comma degli articoli 4 e 35 dello statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico, con sede in Trento e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, in conformità dei seguenti testi:

Art. 4, primo comma: « Il fondo di dotazione dell'Istituto ammonta a L. 4.800.000.000 ed è costituito da quote di partecipazioni nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 ciascuna, sottoscritte come segue:

L. 2.400.000.000 dallo Stato;

L. 1.350.000.000 dalla Regione Trentino-Alto Adige;

L. 465.000.000 dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto;

L. 465.000.000 dalla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;

L. 120.000.000 dalla Banca di Trento e Bolzano ».

Art. 35, primo comma: « Il fondo di dotazione è di L. 1.200.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 ciascuna, sottoscritte come segue:

L. 600.000.000 dallo Stato;

L. 300.000.000 dalla Regione Trentino - Alto Adige;

L. 135.000.000 dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto;

L. 135.000.000 dalla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;

L. 80.000.000 dalla Banca di Trento e Bolzano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(5285)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1965.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Codroipo, ora Banca popolare di Codroipo, con sede in Codroipo (Udine) ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni Comuni della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1950, col quale la Banca popolare cooperativa di Codroipo, ora Banca popolare di Codroipo, con sede in Codroipo (Udine), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Codroipo, Rivignano, Bertiolo e Sedegliano, in provincia di Udine;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Codroipo, ora Banca popolare di Codroipo, con sede in Codroipo (Udine), col decreto in data 24 maggio 1950, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Camino al Tagliamento, Varmo, Lestizza, Pocenia e Teor, tutti in provincia di Udine.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Codroipo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(5283)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile circoscrizionale « Barone I Romeo », di Patti (Messina), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.48/3-575, in data 1° luglio 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile circoscrizionale « Barone I Romeo », di Patti (Messina), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(5077)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambio di denominazione di esplosivo da mina

La denominazione dell'esplosivo da mina « G. D. 1° M. p », già riconosciuto e classificato nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti, è modificata in « G. D. 1° M. T. p. » e così trascritta nel detto allegato.

(5127)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 346, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 12 ottobre 1963 dal signor Claudio Portuesi avverso il provvedimento del Ministero del tesoro 16 aprile 1963, confermativo di quello della Direzione provinciale del tesoro di Como, col quale è stato negato al ricorrente ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, il rateo della tredicesima mensilità relativo al periodo 1° gennaio-30 giugno 1962, perchè dimissionario volontario dall'impiego per assumere servizio di ruolo presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.

(5042)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 197, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 21 aprile 1964, dall'ispettore capo del ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato Malena dott. Vitantonio, avverso il provvedimento di cui alla nota n. 26327 del 25 gennaio 1964, con il quale è stata disattesa l'istanza del 21 agosto 1963, intesa ad ottenere la rivalutazione delle benemerenze combattentistiche già riconosciutegli nella carriera di provenienza.

(5206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 30 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,70	624,74	624,71	624,70	624,73	624,71	624,75	624,73	624,73
$ Can.	577,37	577,85	577,50	577,80	576,30	577,40	577,80	577,35	577,40	577,40
Fr Sv.	144,77	144,78	144,80	144,775	144,72	144,76	144,765	144,77	144,75	144,74
Kr D.	90,08	90,06	90,10	90,075	90 —	90,07	90,07	90,07	90,08	90,02
Kr N.	87,36	87,35	87,30	87,8736	87,30	87,35	87,36	87,35	87,36	87,35
Kr Sv.	120,65	120,95	120,95	120,94	120,80	120,90	120,95	121 —	120,92	120,90
Fol.	173,45	173,43	173,40	173,37	173,50	173,43	173,35	173,45	173,43	173,40
Fr B.	12,58	12,589	12,5860	12,5885	12,59	12,59	12,5885	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,48	27,47	127,48	127,45	127,48	127,48	127,50	127,48	127,47
Lst	1744,36	1744,35	1744,05	1744,30	1743,75	1744,27	1744,20	1744,48	1744,35	1744,25
Dm. occ.	155,79	155,76	155,80	155,725	155,70	155,78	155,7250	155,80	155,78	155,75
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,21	24,15	24,21	24,2130	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,735	21,75	21,92	21,75	21,745	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 30 luglio 1965

Rendita 5 % 1935	101,025
Redimibile 3,50 % 1934	96,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1965

1 Dollaro USA	624,71
1 Dollaro canadese	577,80
1 Franco svizzero	144,77
1 Corona danese	90,072
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	120,945
1 Fiorino olandese	173,36
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,48
1 Lira sterlina	1744,25
1 Marco germanico	155,725
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,747

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Buono (Chieti) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Buono (Chieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Buono (Chieti) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il Governatore: CARLI

(5107)

Autorizzazione al Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate, di 2ª categoria, con sede in Fragneto l'Abate (Benevento), in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività al Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, con sede in Benevento, e sostituzione di quest'ultimo all'Ente ceduto nell'esercizio, sulla piazza di Fragneto l'Abate, del credito pignoratizio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 giugno 1956 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate (Benevento) e pone l'Ente in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7º, capo 3º, del citato regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375;

Viste le delibere adottate dal commissario liquidatore del prefato Monte e dal Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno « Orsini », di Benevento, per la cessione al secondo delle attività e passività del primo;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza, al fine di agevolare la chiusura della liquidazione del Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate, di autorizzare lo stesso a cedere le proprie attività e passività al Monte « Orsini »;

Dispone:

1. Il Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate, di 2ª categoria, con sede in Fragneto l'Abate (Benevento), in liquidazione coatta, è autorizzato a cedere le proprie attività e passività al Monte di credito su pegno « Orsini », di 1ª categoria, con sede in Benevento, in conformità della convenzione all'uopo stipulata tra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 7 dicembre 1964, registrata a Benevento il 7 giugno 1965, al n. 4825, mod. 2, vol. 213;

2) Il Monte di credito su pegno « Orsini » è autorizzato ad insediarsi con propria dipendenza sulla piazza di Fragneto l'Abate per l'esercizio del credito pignoratizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1965

Il Governatore: CARLI

(5062)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Assegnazione di borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1964, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 27 aprile 1964, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di otto borse di studio, di cui:

a) sei dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna da conferirsi a laureati che intendano compiere, presso Istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi o informazioni all'estero, presso Istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate per approfondire problemi o argomenti relativi sempre agli idrocaburi;

Considerato che al concorso stesso hanno chiesto di partecipare i seguenti tre candidati:

Boldrini dott. Piero, per compiere un corso di studi all'estero;

Massari dott. Francesco, per compiere un corso di studi in Italia;

Andriano dott. Matteo, per compiere un corso di studi in Italia;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 3 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1965, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 156, nella quale viene proposto di assegnare le borse di studio per l'interno al dott. Matteo Andriano e al dott. Francesco Massari e di non conferire quelle per l'estero in quanto l'unico candidato, dott. Piero Boldrini, ha presentato un programma « troppo generico per poter compensare le carenze dei titoli »;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicata, per il corso di studi e ricerche sperimentali da compiere in Italia:

1. Andriano dott. Matteo . . . . punti 64 su 100
2. Massari dott. Francesco . . . . . » 60 »

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, ciascuno per una borsa di studio dell'importo di L. 1.000.000 cadauna.

Art. 3.

I vincitori, a norma dell'art. 5 del bando di concorso, sono tenuti a compiere i seguenti corsi di studio e ricerche:

Andriano dott. Matteo: corso di studio nel campo della ricerca sperimentale relativa all'influenza del combustibile e delle modalità della sua utilizzazione sulla composizione dei gas di scarico di motori a carburazione e ad iniezione, con particolare riguardo al problema dell'inquinamento atmosferico e della produzione di gas velenosi (ossido di carbonio) anche in funzione delle condizioni di impiego del motore in esame.

Detto corso, da effettuare presso il Laboratorio di macchine e motori per aeromobili del Politecnico di Torino, avrà la durata di almeno sei mesi e dovrà essere portato a termine entro il 31 dicembre 1965;

Massari dott. Francesco: corso di studio nel campo delle ricerche stratigrafiche e micropaleontologiche sulle formazioni sedimentarie della Sardegna orientale, in particolare della zona del golfo di Orosei.

Detto corso, da effettuare presso l'Istituto di geologia dell'Università di Padova, avrà la durata di almeno sei mesi e dovrà essere portato a termine entro il 31 dicembre 1965.

Art. 4.

Al termine del corso i vincitori dovranno trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio una circostanziata relazione intorno all'attività svolta, come previsto dall'art. 5 del bando di concorso.

Art. 5.

Il pagamento delle borse di studio ai vincitori sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 6 del bando di concorso.

Art. 6.

La spesa relativa di L. 1.000.000 per ciascuna borsa di studio grava sul capitolo 58 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1963-1964 da utilizzare, in base alle vigenti disposizioni, fino al 31 dicembre 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1965
Registro n. 10 *Industria e commercio, foglio n.* 299

(5000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone;

Visto il decreto ministeriale in data 25 giugno 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone, nell'ordine appresso indicato:

	Candidato		Punti	
1.	Laudante dott. Carmine	punti	78,28	su 132
2.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	76,65	»
3.	Ferrigni dott. Giovanni	»	75 —	»
4.	Calvano Carlo	»	74,58	»
5.	Milazzo dott. Andrea	»	74,27	»
6.	Coppa dott. Gerardo	»	73,92	»
7.	Sodaro dott. Francesco	»	73,67	»
8.	Conti dott. Alfonso	»	73,64	»
9.	Manfredi dott. Francesco	»	73,22	»
10.	Uasone dott. Edoardo	»	73,14	»
11.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	72,95	»
12.	Pacileo dott. Vincenzo	»	72,51	»
13.	Simeone dott. Mariangelo	»	71,86	»
14.	Lebuis dott. Assuero	»	71,79	»
15.	Fuscà dott. Cesare	»	71,78	»
16.	Mistrangelo dott. Pio	»	71,60	»
17.	Colonna Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	71,50	»
18.	Centro dott. Francesco S.	»	71,50	»
19.	Belvedere dott. Giuseppe	»	71,36	»
20.	Curulli dott. Agostino	»	70,77	»
21.	Calistri dott. Umberto	»	70,72	»
22.	Fedele dott. Antonino	»	70,50	»
23.	Scalia dott. Benedetto	»	70,36	»
24.	Romano dott. Giacomo	»	70,34	»
25.	Coverlizza dott. Mario	punti	70,22	su 132
26.	Martone dott. Pasquale	»	70,18	»
27.	Cormio dott. Salvatore	»	70,16	»
28.	Pizzi dott. Tommaso	»	69,93	»
29.	Vaccarella dott. Giuseppe	»	69,08	»
30.	Vetta dott. Pasquale	»	69 —	»
31.	Cusumano dott. Lorenzo	»	68,60	»
32.	Finarelli dott. Arnaldo	»	68,42	»
33.	Di Mauro dott. Giuseppe	»	68,38	»
34.	Medicamento dott. Umberto	»	68,35	»
35.	Visioli dott. Lino	»	68,20	»
36.	Verga dott. Vincenzo	»	68,16	»
37.	Scandaliato dott. Gaspare	»	68,13	»
38.	Petronio Bartolomeo	»	68 —	»
39.	Gasponi Vittorio	»	66,10	»
40.	Salzano dott. Antonio	»	66 —	»
41.	Mendillo dott. Alfredo	»	65,70	»
42.	Tobia Pietro	»	65,50	»
43.	Bortone Cesare	»	65,26	»
44.	Raineri dott. Giuseppe	»	65,03	»
45.	Mastrangelo Domenico	»	64,80	»
46.	Crisopulli dott. Domenico	»	64,52	»
47.	Preteroti Bruno	»	63,66	»
48.	Romano dott. Pasquale	»	63,06	»
49.	Tricomi Quintino	»	62,50	»
50.	Caizzi Gaetano	»	62,33	»
51.	Trapani Leopoldo	»	61,56	»
52.	Tucci Ugo	»	60,50	»
53.	Pellei Athos	»	60,16	»
54.	Magnani Giovanni	»	59,87	»
55.	Cozza Michele	»	58 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1965

p. *Il Ministro*: PIANESE

(4949)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5709 in data 24 giugno 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Bovalino (frazione Superiore) e Stignano;

Visto il decreto n. 9719 del 23 dicembre 1964, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

	Candidato		Punti	
1.	Trapani Saverio	punti	61,699	su 120
2.	Guida Guido	»	61,584	»
3.	Zinghini Luigi	»	61,515	»
4.	Misiti Raffaele Antonio	»	56,901	»
5.	De Angelis Luigi	»	55,958	»
6.	Basile Antonino	»	51,784	»
7.	Zito Giuseppe	»	51,225	»
8.	Oliva Pietro	»	51,171	»
9.	Salaci Matteo	»	50,214	»
10.	Strangio Annunziato	»	49,671	»
11.	Ceruso Giuseppe	»	43,036	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Reggio Calabria, addì 19 giugno 1965

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3270 in data 19 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti nei comuni di Bovalino (frazione Superiore) e Stignano;

Vista la comunicazione in data 21 giugno 1965, con la quale il dott. Trapani Saverio dichiara di rinunciare alla assegnazione di entrambe le condotte mediche suddette;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Guida Guido: Stignano;
2) Zinghini Luigi: Bovalino (frazione Superiore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 26 giugno 1965

Il medico provinciale: LANIA

(4719)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6906 del 10 dicembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami e titoli per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla formazione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Venezia, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963 è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Guarino dott. Mario, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Romani prof. Antonio, primario chirurgo degli Ospedali civili riuniti di Venezia;

Dalla Torre prof. Giacomo, primario medico dell'Ospedale al mare di Lido-Venezia;

Pullia dott. Andrea, vice prefetto ispettore della Prefettura di Venezia;

Andreose dott. Romano, medico condotto.

Segretario:

Mazzitello dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe della Prefettura di Venezia.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Venezia.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura di Venezia e dei Comuni inetressati.

Venezia, addì 30 giugno 1965

Il medico provinciale: CANALIS

(4879)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11609 in data 15 gennaio 1965, con il quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1963;

Ritenuto dover procedere alla sostituzione del membro designato dalla Prefettura, dott. Salvatore Linguiti, trasferito in altra sede;

Vista la prefettizia in data 16 giugno 1965, n. 9 B-13/1216 Div. Gab., con la quale, in sostituzione del dott. Salvatore Linguiti, si designa il dott. Antonio Ricciardone, direttore di sezione della Prefettura di Salerno;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Ricciardone, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Prefettura di Salerno, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso citato in premessa, in sostituzione del dott. Salvatore Linguiti trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e di questo Ufficio.

Salerno, addì 25 giugno 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLA

(4764)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.